

Pubblicato il 30/10/2023

**N. 16038/2023 REG.PROV.COLL.**  
**N. 10938/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10938 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Francesca Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Commissione Esaminatrice, 25° Concorso Allievi Marescialli in persona del Presidente in Carica, Commissione per l'Accert dell'Idoneità Psico-Fisica, 25° Concorso Allievi Marescialli in persona del Presidente in Carica, non costituiti in giudizio;

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa richiesta di sospensione,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del verbale di notifica degli accertamenti psicofisici comunicato in data -OMISSIS-, con il quale la Commissione per gli Accertamenti Psicofisici, riunita presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in Foligno, ha

espresso il giudizio di non idoneità del ricorrente all'ammissione al corso in oggetto per aver riscontrato la seguente imperfezione/Infermità così come descritta nella sezione COMMENTI dello stesso verbale: -OMISSIS-. RIFERIMENTO NORMATIVO DELLA CAUSA DI INIDONEITA' PER MOTIVI PSICOFISICI:

Imperfezione/infermità-OMISSIS-DPR 90/2010, come da Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare approvata con Decreto Ministro Difesa 4.06.2014 ( Vedi GURI Serie Generale n. 131 del 9.06.2014);

b) del verbale degli accertamenti psico-fisici in data -OMISSIS- con il quale la Commissione per gli Accertamenti Psicofisici, riunita presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in Foligno, ha espresso il giudizio di non idoneità del ricorrente all'ammissione al corso in oggetto per aver riscontrato la seguente imperfezione/Infermità così come descritta nella sezione COMMENTI dello stesso verbale: -OMISSIS-. RIFERIMENTO NORMATIVO DELLA CAUSA DI INIDONEITA' PER MOTIVI PSICOFISICI: Imperfezione/infermità n. -OMISSIS-DPR 90/2010, come da Direttiva Tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare approvata con Decreto Ministro Difesa 4.06.2014 (Vedi GURI Serie Generale n. 131 del 9.06.2014);

c) del verbale di differimento delle prove psicofisiche in data -OMISSIS- con il quale la Commissione per gli Accertamenti Psicofisici, riunita presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in Foligno, ha espresso il giudizio di temporanea inidoneità del ricorrente all'ammissione al corso in oggetto e con il quale è stato chiesto l'espletamento degli esami specialistici in esso elencati;

d) della graduatoria di ammissione al Concorso, pubblicata in data 9.08.2022 sul sito Internet del Ministero della Difesa dalla Direzione Generale per il Personale Militare, (nella pagina dedicata al concorso) di cui all'allegato A, ed “annessa” all'avviso di convocazione dei ricorrenti ammessi alla successiva fase di selezione per il tirocinio di cui all'art. 15 del Bando di Concorso;

e) del decreto di esclusione dal concorso, ove emesso, allo stato ancora non conosciuto né comunicato dall'amministrazione, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti;

f) di tutti i verbali e atti delle operazioni concorsuali non ancora conosciuti e non comunicati dall'amministrazione con riserva espressa di formulare motivi aggiunti;  
Di ogni altro atto presupposto o conseguente, allo stato non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9/12/2022:

a) Dell'elenco dei candidati ammessi alla frequenza del corso presso la Scuola Sottufficiali dall'esercito, con sede in Viterbo, giusto avviso pubblicato in data 30.09.2022 sul sito Internet del Ministero della Difesa dalla Direzione Generale per il Personale Militare, (nella pagina dedicata al concorso) cui all'allegato A, ed "annessa" allo stesso avviso di convocazione dei ricorrenti ammessi alla successiva fase di selezione di cui all'art. 20 del Bando di Concorso,

b) di tutti i verbali e atti delle operazioni concorsuali non ancora conosciuti e non comunicati dall'amministrazione con riserva espressa di formulare ulteriori motivi aggiunti;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12/12/2022:

Oggetto: Annullamento previa sospensione o emissione di idonee misure cautelari:

a) Del decreto M\_D aB05933 reg2022 0701927 del 25.11.2022, pubblicato in data 30 novembre 2022, emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al 25° corso biennale di n. 137 allievi Marescialli dell'Esercito e contestuale nomina di n. 132 vincitori.

b) di tutti i verbali e atti delle operazioni concorsuali non ancora conosciuti e non comunicati dall'amministrazione con riserva espressa di formulare ulteriori motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuooco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento di inidoneità al corso biennale per 137 Allievi Marescialli

dell'Esercito (2022 – 2024), motivato con “-OMISSIS-”.

Avverso l'impugnato provvedimento l'interessato ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dell'accertamento fisico, irragionevolezza, violazione del principio del giusto procedimento, sostenendo la non sussistenza, nella specie, della causa di inidoneità.

2. Con decreto n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta cautelare avanzata dal ricorrente.

3. Vista la documentazione medica depositata dalla parte ricorrente, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata disposta una verifica tesa ad accertare la sussistenza o meno della causa di inidoneità oggetto del provvedimento impugnato, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con sede in Roma.

4. In data 5 dicembre 2022 l'organo verificatore ha depositato agli atti la relazione di verifica da cui è risultato che *“non sussiste la condizione di “-OMISSIS-” ma quella di “-OMISSIS-” non inquadrabile nel codice 182, cui è attribuibile un profilo 1 AC che rende il ricorrente idoneo al concorso de quo.”*

5. Con ricorsi per motivi aggiunti, depositati il 9.12.2022 e il 12.12.2022 e notificati a un controinteressato, è stata impugnata la graduatoria definitiva di merito, per il settore *de quo*.

6. All'esito della verifica, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, è stata disposta l'ammissione con riserva del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale.

7. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Amministrazione. Dell'esecuzione di tale incombenza il ricorrente ha dato riscontro mediante deposito documentale del 21 agosto 2023.

8. All'udienza pubblica del 25 ottobre 2023, in vista della quale il ricorrente ha presentato memoria, la causa è stata trattenuta per la decisione.

9. Il ricorso è fondato e va accolto.

9.1. Il ricorrente contesta il provvedimento di esclusione che, nell'ambito della procedura concorsuale in epigrafe, lo ha giudicato "inidoneo" ritenendolo affetto da " -OMISSIS- ”.

E, invero, la verifica disposta dalla Sezione, i cui esiti sono stati depositati agli atti in data 5 dicembre 2022, non ha rilevato tale condizione di salute, concludendo con un giudizio di “idoneità” del ricorrente medesimo al concorso *de quo*. Gli esiti della verifica, pertanto, hanno fatto emergere una condizione del candidato del tutto compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale e assolutamente idonea a fare ipotizzare - come rilevato anche dal Consiglio di Stato in relazione ad ipotesi simili (cfr., tra le altre, ord. n. 3569 del 2020) – “*un errore nell’esercizio della discrezionalità*”, sindacabile in sede di giurisdizione.

Dai predetti esiti il Collegio non ha motivo di discostarsi e la discrepanza tra i risultati dell’accertamento svolto dalla Commissione medica al momento della visita concorsuale rispetto al momento della ripetizione *ex novo* da parte del verificatore induce a ritenere fondate le relative doglianze di parte, con conseguente accoglimento delle stesse.

10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, visto l’esito positivo della verifica – valido “ora per allora” –, il ricorso, può essere accolto, attesa altresì la corretta integrazione del contraddittorio (come da ord. coll. n. -OMISSIS-).

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

12. Viene posto definitivamente a carico dell’Amministrazione il pagamento del compenso dell’organo verificatore, come provvisoriamente disposto con ordinanza n. -OMISSIS-.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione e la graduatoria impugnati, quest’ultima, nella parte in cui non include il ricorrente e per quanto di interesse.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00).

Pone definitivamente a carico dell’Amministrazione soccombente il pagamento del compenso dell’organo verificatore, come temporaneamente disposto con ordinanza n. -OMISSIS-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Alessandra Vallefuooco, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandra Vallefuooco**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.